



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 1860 del 18/09/2015

OGGETTO: INTERPRETAZIONE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3 DELLE NTA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO - DISTANZA TRA SERRE FISSE.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Arch. Elves Sbaragli

I L D I R I G E N T E

Premesso che le Norme tecniche di attuazione (NTA) del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), al Titolo 1 “Disposizioni preliminari”, art. 1, comma 3, prevedono che *“qualora, in fase di gestione delle presenti norme, emergessero elementi di contraddizione o incertezze nell’applicazione delle stesse, il Dirigente responsabile in materia procede, con apposito atto, alla loro interpretazione, dandone comunicazione agli Ordini Professionali”*;

Dato atto che il vigente RUE:

- al comma 4 dell'art.89 regola la costruzione di serre fisse stabilendo la distanza dai confini di proprietà unicamente a 5 metri;
- all'art. 3, punto 51, con le modifiche apportate dalla deliberazione consiliare n. 10/2014 di adeguamento alle definizioni regionali, equipara la serra fissa ad un edificio o fabbricato;
- all'art. 196 (*distanza tra edifici o fabbricati*) viene così a prevedere l'obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri , anche tra serre;

Rilevato che la prescrizione dei 10 metri minimi riguarda, nella sua generalità, tutte le costruzioni da realizzarsi e discende dal D.M. 1444 del 1968, riguardante aspetti di natura igienico - sanitaria per chi le usa e le occupa, che il Comune di Forlì ha inteso estendere a tutti i casi a prescindere dalla presenza di finestre o meno sulle pareti;

Considerato che la serra fissa, per la funzione che svolge e per sue caratteristiche costruttive, non ha necessità di avere queste attenzioni, semmai la preoccupazione, da un punto di vista urbanistico, è contraria, laddove non debba essere sprecato terreno agricolo. Ciò non vale, evidentemente, tra serre e altre costruzioni, ove è opportuno che si rispetti comunque la distanza di 10 metri.

Riscontrato il crearsi di una contraddizione tra le previsioni dell'art. 89 e quelle dell'art. 196,

D E T E R M I N A

- di interpretare gli artt. 89 e 196 delle NTA del RUE, nel senso di consentire, sino all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale, che le serre fisse possano essere realizzate anche ad una distanza minima tra di esse, inferiore ai 10 metri.

- di trasmettere la presente determinazione:

- all'Assessore alla Pianificazione territoriale e Urbanistica, Lavori Pubblici, Opere pubbliche,

Viabilità/Infrastrutture varie, Servizi cimiteriali, Edilizia Privata, d.ssa Francesca Gardini;

- al Servizio pianificazione urbanistica;
- ai responsabili delle istruttorie tecniche del Servizio edilizia;
- ai collegi e ordini professionali,